



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

tel 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

R.O.G. n. 124
R.O.U.T. n. 38

IL SINDACO

- Vista l'ordinanza n. 119 del 13 giugno 2013 con la quale è stata interdetta la balneazione nel tratto di costa compreso tra la spiaggia libera (ubicata subito dopo l'Hotel Helios) e la spiaggia libera antistante l'Hotel Lido Palace;
- visto il fax trasmesso da ARPAL in data 14 giugno 2013 prot. n.19221 dal quale risulta che le analisi relative al Punto 123 "spiaggia Ghiaia" effettuate in data 13 giugno 2013 non sono conformi ai parametri di legge;
- considerato che in concomitanza con l'emissione della citata ordinanza il Gestore del servizio ha provveduto ad effettuare controlli sulla rete fognaria, non rilevando anomalie, ed ha effettuato in data 13 giugno 2013 ulteriori analisi prelevando appositi campioni nel medesimo punto di prelievo 123 "spiaggia di Ghiaia";
- dato atto che tali prelievi hanno dato risultati ben inferiori ai limiti di legge riscontrando valori di Escherichia Coli pari a 6 UFC/100 ml (limite di legge: 500 UFC/100 ml) e di Enterococchi intestinali pari a 22 UFC/100 ml (limite di legge: 200 UFC/100 ml);
- ritenuto pertanto che siano cessate le motivazioni in base alle quali è stata emessa la precedente ordinanza n. 119 R.O.G del 13 giugno 2013;
- Visti gli articoli 50 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*) e 54 (*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*) del D. Lgs. 267/2000 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*";

REVOCA

La precedente ordinanza n. 36 R.O.U.T e n. 119 R.O.G emessa in data 13 giugno 2013 con la quale era stata temporaneamente interdetta la balneazione nel tratto di litorale compreso tra la spiaggia libera (ubicata subito dopo l'Hotel Helios) e la spiaggia libera antistante l'Hotel Lido Palace.

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento ai titolari degli stabilimenti balneari e ai gestori delle spiagge libere attrezzate compresi nel suddetto tratto di costa.

INFORMA

dell'emanazione della presente Ordinanza le Autorità previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge n. 1034 del 04 dicembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del controllo sull'adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

Santa Margherita Ligure, 15 giugno 2013



IL SINDACO
Dott. Roberto De Marchi